



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

GABRIELE DELL'ATTI

Note in tema di deliberazioni consortili





## **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

## **DIRETTORE DEGLI ANNALI**

Nicola Triggiani

## **COMITATO DIRETTIVO**

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,  
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

## **COMITATO SCIENTIFICO**

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,  
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,  
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,  
Giovanna Reali, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

## **RESPONSABILE DI REDAZIONE**

Patrizia Montefusco

---

### **Contatti:**

Prof. Nicola Triggiani  
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture  
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
E-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)  
Telefono: + 39 099 372382  
Fax: + 39 099 7340595  
<http://edizionidjsge.uniba.it/>



Gabriele Dell'Atti

NOTE IN TEMA DI DELIBERAZIONI CONSORTILI\* \*\*

<b>ABSTRACT</b>	
La disciplina in materia di deliberazioni consortili è piuttosto scarna e risente dell'ampia autonomia contrattuale prevista in materia di consorzi, sicché spesso si è cercato di colmare le lacune normative a mezzo del costante richiamo alle regole espresse in materia di società capitalistiche; e ciò, nonostante le differenze, quanto a struttura e funzione, tra modelli organizzativi societari di natura capitalistica e fattispecie consortile; con il presente saggio, dunque, ci si è proposti di analizzare tali regole nella prospettiva propria del fenomeno consortile.	The legislation of consortium's resolutions is rather scarce and is affected by the wide contractual autonomy provided for consortia, so that the legislative gaps have often been sought by the constant reference to the rules of limited companies; this happens despite the differences, both in terms of structure and function, between companies based on capital and consortia. Therefore, the purpose of this essay is to analyse the rules of meeting resolutions in the perspective of the consortium phenomenon.
<b>Diritto commerciale – consorzi – deliberazioni consortili</b>	<b>Business law - consortia - resolutions</b>

Sommario: 1. L'organizzazione dei consorzi e le decisioni dei consorziati. L'inerenza dell'organizzazione corporativa alla struttura consortile. Le competenze decisionali dei consorziati. – 2. Le modalità di espressione della volontà dei consorziati. – 3. Il funzionamento dell'assemblea consortile. – 4. L'invalidità delle deliberazioni consortili.

1. Le regole in tema di decisioni dei consorziati meritano un compiuto approfondimento, specie in quanto, da un lato, risentono dell'ampia autonomia negoziale prevista in materia e, dall'altro, sono state spesso analizzate facendo un generalizzato (ed a volte inconfidente) ricorso all'analogia rispetto a norme espressamente previste per modelli organizzativi societari (di natura capitalistica), evidentemente diversi, quanto a struttura e funzione, rispetto alla fattispecie consortile.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

\*\* Lo scritto riprende le riflessioni contenute nel capitolo “*Le deliberazioni consortili*” destinato al “*Trattato sulle cooperative, sui consorzi e sulle società consortili*” a cura di Filippo Preite, di prossima pubblicazione.

Ebbene, come è noto, in materia di consorzi l'art. 2603, comma 2, n. 4, c.c. sancisce che il contratto di consorzio deve prevedere «le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio», così lasciando intendere che l'organizzazione di un consorzio debba essere articolata per uffici, atti evidentemente a svolgere la funzione deliberativa e quella esecutiva; ciononostante, in assenza di chiare ed esaustive norme in merito alle competenze ed ai poteri degli organi consortili, emergono ampi margini entro i quali i consorziati possono, nell'ambito di un'ampia autonomia contrattuale, modulare la *governance* consortile<sup>1</sup>.

D'altro canto, la Relazione del Guardasigilli al codice civile dispone, al paragrafo n. 1053, che l'organizzazione consortile «è stata disciplinata nei suoi compiti deliberativi ed esecutivi, secondo una struttura che riproduce, semplificandola, quella della società». Tuttavia, fermo tale generico richiamo alle società, la dottrina maggioritaria ha considerato il consorzio come un'organizzazione di tipo corporativo<sup>2</sup>, con l'emersione di «figure di produzione di attività metaindividuale o comunque di precetti ulteriori, subcontrattuali»<sup>3</sup> necessarie per creare quella organizzazione comunque richiesta dalla legge, nel mentre altra parte della dottrina ha messo in dubbio tale impostazione in ragione dell'assenza di precisi indici normativi<sup>4</sup>.

Ciò posto, il tema dell'inerenza dell'organizzazione corporativa alla struttura consortile probabilmente può essere compreso attraverso una compiuta analisi delle regole – pur sempre largamente suscettibili di deroga statutaria – in materia di competenze decisionali in capo ai consorziati e modalità di espressione della loro volontà.

Quanto alle competenze decisionali in capo ai consorziati la normativa di settore è piuttosto laconica<sup>5</sup>; dalle scarse norme in tema di consorzi, però, può desumersi che: (i) i consorziati hanno competenza sulle decisioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio (art. 2606 c.c.) e sulle modifiche del contratto (art. 2607 c.c.); (ii) i componenti dell'organo direttivo, invece, sono semplici “preposti” al consorzio (art. 2608 c.c.), le cui incombenze, dunque, paiono limitate all'esecuzione delle scelte dei consorziati, al controllo dell'adempimento delle obbligazioni consortili, alla redazione della situazione patrimoniale (art. 2615-*bis* c.c.) ed a generici poteri di direzione e rappresentanza (artt. 2612, comma 1, n. 4 c.c.).

<sup>1</sup> In merito all'organizzazione dei consorzi, si cfr. Minervini, 1961, 86 e ss.; Ascarelli, 1960, 124; Borgioli, 1985, 311 e ss.; Ferri, 1961; Franceschelli, 1992, 135 e ss.; Id., 1954, 223 e ss.; Marasà, 1990, 41 e ss.; Mosco, 1988, 109 e ss.; Paolucci, 1988; Sarale, 2004, 502 e ss.; Volpe Putzolu, 1981, 389 e ss.; Guglielmetti, 1970, 314 e ss.

<sup>2</sup> In tal senso, Borgioli, 1985, 314; Marasà, 1990, 41 e ss.; Volpe Putzolu, 1981, 395.

<sup>3</sup> Così Borgioli, 1985, 313; Sarale, 2004, 503. Tali Autori, quindi, criticano la tesi sostenuta da Guglielmetti, 1970, 314, secondo cui il *quid minimo* dell'elemento organizzativo dei consorzi potrebbe intravedersi anche nella nomina di mandatari comuni ovvero di un collegio di arbitri.

<sup>4</sup> Sarale, 2004, 502, evidenzia, infatti, come dalle norme codicistiche non emergano elementi certi per sostenere che per i consorzi il modello di riferimento sia quello corporativo proprio delle società di capitali, piuttosto che quello più flessibile delle società di persone.

<sup>5</sup> Cfr. Minervini, 1961, 87; Volpe Putzolu, 1981, 395; Borgioli, 1985, 314; Sarale, 2004, 508.

Tuttavia, a detta di parte della dottrina, il riconoscimento in capo ai consorziati della competenza sulla “attuazione dell’oggetto del consorzio” è fin troppo generica, visto che comunque la tensione a realizzare lo scopo consortile è appannaggio di tutti gli organi del consorzio; la competenza deliberativa dei consorziati, quindi, sarebbe confinata nell’alveo delle decisioni di nomina e revoca degli organi di direzione e amministrazione<sup>6-7</sup>, di approvazione della situazione patrimoniale redatta *ex art.* 2615-bis c.c.<sup>8</sup> ovvero, più in generale, nell’ambito delle scelte che concernono la determinazione dei loro diritti ed obblighi incidenti sulla composizione della compagine consortile, nel mentre la funzione di gestione dell’impresa comune rimarrebbe sempre in capo all’organo esecutivo<sup>9</sup>. L’attuazione dello scopo consortile, insomma, spetterebbe ai consorziati con funzioni deliberative e all’organo amministrativo con funzioni gestorie<sup>10</sup>.

Ad ulteriore fondamento di tale posizione, poi, è stato evidenziato che la gestione esecutiva in capo all’organo amministrativo si giustifica in ragione delle responsabilità che su di esso incombono (ai sensi degli artt. 2608 e 2615-bis c.c.)<sup>11</sup>.

Peraltro, è stato pure rilevato che il riconoscimento del potere gestorio in capo ai consorziati, sebbene risulti compatibile con la tipologia consortile che si risolve in un modello di regolazione dei rapporti tra i contraenti (consorzi con attività interna), non rispecchia l’essenza dei consorzi con attività esterna, soggetti produttori di servizi e dotati di una struttura organizzativa imprenditoriale ove è necessaria una particolare autonomia degli amministratori con riguardo ad ogni decisione che abbia riflessi imprenditoriali<sup>12</sup>.

La tendenza della dottrina, dunque, è sostanzialmente quella di applicare in via analogica ai consorzi la disciplina propria delle società di capitali sulle competenze degli organi deliberativi e gestionali, ferma l’ampia autonomia negoziale riconosciuta

---

<sup>6</sup> Cfr. Volpe Putzolu, 1981, 404; Borgioli, 1985, 318.

<sup>7</sup> Sulla competenza dell’organo assembleare consortile ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di direzione e amministrazione, si v. Guglielmetti, 1970, 333, fermo, però, l’esercizio dell’azione individuale per i danni sul patrimonio del singolo consorziato. Tuttavia, si evidenzia che l’opinione di autorevole dottrina è nel senso che tale azione di responsabilità spetti a ciascuno dei consorziati; in tal senso, si cfr. Ascarelli, 1960, 123; si segnala, poi, che Borgioli, 1985, 390, pur riconoscendo anch’egli che la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta al singolo consorziato, ammette che una simile azione vada deliberata in assemblea ove il danno sia stato subito dalla generalità dei partecipanti al consorzio e che, ove agisca il singolo, questi potrà far valere nel proprio interesse solo la parte di danno che abbia individualmente subito.

<sup>8</sup> In tal senso, si v. Franceschelli, 1992, 196-197; Mosco, 1988, 183; Salafia, 1991, 1242; in senso dubitativo, Borgioli, 1985, 409-410; nel senso che l’approvazione da parte dei consorziati non è necessaria, in quanto trattasi non di bilancio, ma di semplice inventario di attività e passività Volpe Putzolu, 1981, 417.

<sup>9</sup> Cfr. Minervini, 1961, 87; Volpe Putzolu, 1981, 397 e ss.; Borgioli, 1985, 318; Mosco, 1988, 193.

<sup>10</sup> Si v., in particolare, Borgioli, 1985, 318.

<sup>11</sup> Borgioli, 1985, 318.

<sup>12</sup> Volpe Putzolu, 1981, 397 e ss.; Borgioli, 1985, 319.

alla fattispecie consortile che permette il superamento dei vincoli di inderogabilità propri della struttura corporativa delle società capitalistiche.

Il richiamo analogico della disciplina delle società (nello specifico delle società di capitali), però, pare, da un lato, troppo condizionato dalla visione del consorzio quale strumento di esercizio in comune di un'attività di impresa in regime di autonomia patrimoniale "semipiena", e, dall'altro, poco orientato alla funzione sottesa al contratto di consorzio, senza considerare che i contraenti potrebbero espressamente optare a monte per il modello della società consortile<sup>13</sup>.

Ed infatti, il criterio di ripartizione delle competenze emergente dalle norme codicistiche si mostra coerente con la funzione del consorzio (strumentale ed ausiliaria all'attività dei singoli consorziati), di talché l'organizzazione comune rappresenta un mezzo teso al perseguimento dell'interesse imprenditoriale dei medesimi consorziati, i quali mantengono comunque in proprio il rischio di impresa. In questa prospettiva, dunque, i partecipanti al consorzio devono necessariamente conservare anche il potere di assumere le scelte di attuazione dell'attività consortile, siccome preordinata ad avere diretti riflessi sulla propria sfera imprenditoriale<sup>14</sup>.

Peraltro, sebbene tutti gli organi consortili debbano svolgere i propri compiti nella prospettiva della realizzazione dell'oggetto del consorzio, non v'è dubbio che l'art. 2606 c.c. si riferisce alle scelte di natura gestoria nella misura in cui demanda ai consorziati (e non all'organo direttivo), salvo diversa disposizione contrattuale, la competenza di deliberare in materia di "attuazione dell'oggetto del consorzio"<sup>15</sup>.

Inoltre, il regime della responsabilità non sembra essere dirimente ai fini del riconoscimento del potere gestorio in capo ai componenti dell'organo direttivo<sup>16</sup>, nel senso che tale responsabilità verso i consorziati (art. 2608 c.c.) e nei confronti dei terzi (art. 2615-bis, comma 2, c.c.) è una diretta conseguenza dei compiti loro attribuiti dalla legge (di esecuzione delle scelte dei consorziati, di controllo dell'adempimento delle obbligazioni consortili, di redazione della situazione patrimoniale, di generica direzione e di rappresentanza) o eventualmente integrati dal contratto e va ovviamente rapportata al corretto e diligente adempimento di tali doveri.

La regola di fondo secondo cui le scelte di natura gestoria sono di competenza dei consorziati, dunque, non è altro che un corollario della funzione consortile e dell'oggetto del contratto di consorzio; ne deriva che, se è vero che l'ampia autonomia

<sup>13</sup> Si cfr. gli acuti spunti di Sarale, 2004, 507 e ss.

<sup>14</sup> Sarale, 2004, 510.

<sup>15</sup> D'altronde, lo stesso art. 2380-bis c.c., nel momento in cui dispone che la gestione dell'impresa nelle s.p.a. spetta esclusivamente agli amministratori, precisa che questi ultimi, quindi, compiono "le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale", così chiarendo che la gestione di estrinseca in scelte relative all'oggetto sociale; *mutatis mutandis*, il tenore dell'art. 2606 c.c. si riferisce alla gestione nella misura in cui ha riguardo alle "deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio".

<sup>16</sup> Senza considerare, poi, che la Legge 10 maggio 1976, n. 377 ha eliminato la disposizione presente nel previgente testo dell'art. 2615 c.c. secondo cui i rappresentanti del consorzio che abbiano agito in nome del medesimo consorzio rispondono illimitatamente e solidalmente con il fondo consortile.



contrattuale riconosciuta in materia permette di smussare tale regola e, quindi, di indirizzare pattiziamente i poteri di gestione ed amministrazione in capo all'organo direttivo, è altrettanto vero che una simile deroga negoziale conosce dei confini e non può arrivare a negare ai consorziati di avere qualsivoglia legittimazione in materia di scelte gestorie ovvero limitare la loro operatività ad un'attività di mero controllo; insomma, il contratto deve comunque assicurare un minimo garantito di competenza dei consorziati in materia gestoria, consentendo loro quanto meno di tratteggiare le linee essenziali e strategiche della gestione del consorzio (alta amministrazione).

Tale posizione va viepiù seguita ove si pensi che i contraenti, ove volessero adottare un modello che assicuri la completa autonomia dell'organo amministrativo, potrebbero ben optare per la costituzione di una società consortile *ex art. 2615-ter c.c.*, in tal modo coniugando la propensione dell'attività verso lo svolgimento delle singole fasi delle imprese consorziate e l'esercizio di un'autonoma impresa societaria<sup>17</sup>.

La soluzione prospettata, inoltre, ha certamente delle conseguenze rilevanti con riguardo all'ulteriore tema delle modalità di espressione della volontà dei consorziati e, di conseguenza, al profilo della piena compatibilità ed applicazione ai consorzi dell'organizzazione corporativa.

2. Passando al tema relativo alle modalità di espressione della volontà (metodo assembleare e principio maggioritario) da parte dei consorziati, è indubbio che il tenore dell'art. 2606 c.c., rubricato "*deliberazioni consortili*", oltre a prescrivere come regola – suscettibile di deroga pattizia – l'applicazione del principio di maggioranza, sembra far riferimento a scelte dei consorziati a formarsi in un consesso assembleare. D'altronde, la norma sancisce espressamente, al primo comma, che le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio vanno adottate, salva diversa disposizione contrattuale, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e, al secondo comma, che «*le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni*», termine decorrente, "*per i consorziati assenti*" dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Ebbene, l'utilizzo del termine "deliberazione consortile", così come il riferimento ai consorziati "assenti", in contrapposizione rispetto a quelli presenti, fa pensare che la volontà di questi ultimi debba di regola (in assenza di una diversa disposizione contrattuale<sup>18</sup>) formarsi nell'ambito di un organo (l'assemblea), nel corso di una

---

<sup>17</sup> Sarale, 2004, 511.

<sup>18</sup> Inoltre, la relazione al codice non esclude che l'organizzazione consortile sia modellata secondo i precetti propri delle società di persone; si v. Sarale, 2004, 504, nt. 85.

riunione e nel rispetto del metodo assembleare<sup>19-20</sup>.

Tuttavia, è stato al contrario affermato che l'art. 2606 c.c. ha natura dispositiva sia nel senso che non è necessario che un'assemblea vi sia, posto che la volontà dei consorziati potrebbe essere espressa in via referendaria<sup>21</sup>, sia nel senso che, ove pure l'organo assembleare fosse previsto per contratto, le parti potrebbero comunque modularne il funzionamento nel modo che ritengono più opportuno<sup>22</sup>.

Peraltro, la configurazione di un organo deliberativo che agisca con metodo collegiale va certamente ponderata alla luce del non trascurabile contenuto del successivo art. 2607 c.c. che richiede, in mancanza di una diversa pattuizione, il "consenso di tutti i consorziati" - espresso in forma scritta a pena nullità - per le modificazioni del contratto; quest'ultima norma, dunque, per un verso, fa riferimento ad un "consenso" che non deve necessariamente essere espresso all'interno di un'organizzazione assembleare, e, per altro verso, utilizza sostanzialmente la formulazione prescritta all'art. 2252 c.c. per le modificazioni dell'atto costitutivo delle società di persone, ossia un modello che sembra prescindere dal metodo assembleare<sup>23</sup>.

Ebbene, a fronte della mancanza di un dato normativo univoco, è però plausibile ritenere che il legislatore abbia scientemente modellato il criterio di formazione della volontà dei consorziati sulla scorta della fattispecie consortile, strumentale e di sostegno all'attività dei singoli consorziati; pur lasciando ampi margini all'autonomia delle parti, dunque, la previsione di fondo rimane quella dell'adozione del metodo assembleare e del principio maggioritario solo nei casi nei quali emerge chiaramente la necessità di un criterio di equilibrio tra interessi comuni ed interessi dei singoli volto a favorire ed a semplificare l'assunzione di una scelta nell'ambito di una collettività (come avviene comunemente nelle società di capitali e nelle associazioni).

Di conseguenza, le decisioni dei consorziati direttamente rivolte all'attuazione dell'oggetto del consorzio ed aventi una valenza gestionale vanno di regola (in mancanza di una diversa opzione pattizia) prese, onde evitare lo stallo dell'attività consortile, seguendo un modello che faciliti l'immediata assunzione della scelta

<sup>19</sup> Si v. Minervini, 1961, 86 e ss.; Borgioli, 1985, 315; Marasà, 1990, 65; Mosco, 1988, 109; Volpe Putzolu, 1981, 395; Cagnasso, 1993, 60; Cottino, 1994, 50.

<sup>20</sup> Parte della dottrina (Volpe Putzolu, 1981, 408 e ss.; Mosco, 1988, 110 e ss.) evidenzia, in tal senso, l'essenzialità del modello corporativo. Tuttavia, ove si arriva ad affermare che ciò varrebbe soprattutto nei consorzi con attività esterna nei quali la spersonalizzazione dell'attività comune troverebbe il proprio controaltare nell'autonomia patrimoniale consortile *ex art.* 2615 c.c., è stato correttamente eccepito che l'ineludibilità della formazione dell'organo deliberativo assembleare non può desumersi dalla personalità del consorzio ovvero dal suo regime di autonomia patrimoniale, in quanto la previsione di un simile organo non è caratteristica esclusiva delle organizzazioni personificate, tant'è che è previsto anche nella comunione e nel condominio (Borgioli, 1985, 315).

<sup>21</sup> Franceschelli, 1992, 135 e ss., il quale giustifica tale posizione specie in assenza di un chiaro riferimento al concetto di "organizzazione comune"; ivi si cfr. anche per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza. Guglielmetti, 1970, 338, però, precisa che, in assenza di un'assemblea, è ovviamente necessario che a tutti i consorziati sia fornita la possibilità di esprimere la propria opinione.

<sup>22</sup> Franceschelli, 1992, 136.

<sup>23</sup> Si cfr. Marasà, 1990, 67; Borgioli, 1985, 317.

(principio maggioritario) e, nello stesso tempo, tuteli adeguatamente gli interessi coinvolti, coniugando, da un lato, stabilità e, dall'altro, informazione e controllo (metodo assembleare). In questo senso, pertanto, si spiega il tenore dell'art. 2606 c.c., norma che, nell'ambito di siffatte decisioni, struttura come regola (pur sempre derogabile per contratto) il principio maggioritario accompagnato dal metodo assembleare<sup>24</sup>.

Peraltro, si badi che lo stesso procedimento deliberativo a maggioranza è espressamente dovuto nel caso di decisione dei consorziati di scioglimento del consorzio per giusta causa (art. 2611, comma 1, n. 4, c.c.), ipotesi questa riconducibile all'oggettiva inattività o paralisi degli organi sociali (derivanti magari da contrasti insanabili tra le parti)<sup>25</sup>. Insomma, si legittima la scelta a maggioranza sullo scioglimento del consorzio – si badi, scelta modificativa della causa del contratto, da attiva a dismissiva - nell'ipotesi in cui la giusta causa assuma carattere oggettivo ed investa la stessa funzionalità dell'intero contratto; nello stesso tempo, però, si impone la procedimentalizzazione assembleare come strumento di tutela dei consorziati (e, quindi, di informazione e verifica), onde permettere loro di votare *ex informata conscientia*.

Nello stesso senso, poi, nel caso di trasformazione eterogenea da consorzio in società di capitali, l'art. 2500-octies, comma 2, c.c., impone una “deliberazione” a maggioranza, nonostante in tal caso si realizzi certamente una modifica del contratto; l'assunzione di una simile scelta da parte dei consorziati, quindi, viene agevolata a mezzo dell'utilizzo del principio maggioritario allo scopo di permettere agevolmente il passaggio al modello capitalistico, reputato evidentemente più competitivo sul mercato, attraverso però il modello deliberativo assembleare quale istituzionale contraltare di tutela.

Insomma, le fattispecie da ultimo richiamate sono consacrate in due norme inderogabili: quanto al principio maggioritario, al fine di realizzare la finalità perseguita dal legislatore e, quanto al modello assembleare, allo scopo di cristallizzare un procedimento a tutela *in primis* degli interessi dei consorziati ed evitare che il contratto, introducendo procedimenti decisionali diversi, renda meno certa l'informazione ed il controllo che rappresentano un inderogabile presupposto di tutela a favore dei partecipanti (e, in particolare, della minoranza dissenziente).

Al contrario, il legislatore opta per una soluzione opposta nelle ipotesi di modifiche del contratto, nel qual caso l'art. 2607 c.c. richiede, salvo diversa disposizione del contratto, l'unanimità e la forma scritta *ad substantiam*.

---

<sup>24</sup> Sarale, 2004, 506 (testo e nota n. 92), invece, afferma che la regola della collegialità potrà al più imporsi come scelta opportuna ogniqualvolta per legge o per contratto debba adottarsi il principio maggioritario.

<sup>25</sup> Si cfr. Borgioli, 1985, 433-434; Sarale, 2004, 525; Volpe Putzolu, 1981, 422; Guglielmetti, 1970, 350; Mosco, 1988, 171 e ss.

Come innanzi detto, il tenore letterale della norma (il riferimento al “consenso” e non alla “deliberazione”) fa propendere per una scelta negoziale piuttosto che per un fenomeno deliberativo; insomma, non si vuole necessariamente sopravvalutare le garanzie proprie del procedimento assembleare stante l'espressa prescrizione del consenso unanime<sup>26</sup>, nel senso che, in tali ipotesi, pur essendo previsto l'organo assembleare, il consenso potrà comunque essere manifestato dai consorziati per iscritto o mediante consultazione scritta, ferma restando la necessità di informazione degli stessi (compresa la possibilità di richiedere ogni opportuna notizia in merito alla scelta ad assumersi).

Al riguardo, alcuni hanno ricondotto l'applicazione della regola legale sostanzialmente ad ogni caso di modifica del testo letterale del contratto<sup>27</sup>. Tuttavia, è stato correttamente evidenziato che tale posizione va smussata, nel senso che va applicato il precetto previsto all'art. 2606 c.c. con riferimento ad elementi che, pur presenti nel contratto, incidono sulla funzionalità dello stesso (come la variazione del numero dei consorziati per esclusione<sup>28</sup>) ovvero ad eventi che non dovrebbero essere considerati come modifiche contrattuali nell'ambito dei contratti associativi (come la sostituzione delle persone preposte agli organi consortili); e ciò, pur rimanendo fermo anche in tali casi il requisito della forma (forma scritta e, ove si tratti di elementi iscritti ai sensi dell'art. 2612 c.c., pubblicazione nel registro delle imprese)<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Si cfr. Cfr. Minervini, 1961, 86; Volpe Putzolu, 1981, 398 e ss.; Mosco, 1988, 177. Nel senso che la presenza dell'organo assembleare giustifica l'espressione del consenso unanime in assemblea, sebbene non vada considerato illecito un diverso procedimento extrassembleare o referendario di formazione del consenso, Borgioli, 1985, 317. Sarale, 2004, 505-506, invece, evidenzia come metodo assembleare e principio maggioritario potranno, al più, essere lo strumento più opportuno specie ove sia richiesta, per legge o per contratto, la maggioranza dei consensi, ma che neppure la formula dell'art. 2606 c.c. è decisiva per ritenere, pur in presenza del principio maggioritario, necessaria l'assemblea.

<sup>27</sup> Così Franceschelli, 1992, 141-142, il quale, però, precisa che l'oggetto del consorzio potrebbe essere comprensivo di ulteriori elementi non espressamente dichiarati al momento della costituzione, «la cui successiva enunciazione non costituirà modifica del contratto nel qual caso, quindi, si vertirà piuttosto nell'ipotesi dell'art. 2606».

<sup>28</sup> Borgioli, 1985, 460-461; secondo l'Autore, infatti, numerosi elementi militerebbero per l'assunzione di tale scelta a maggioranza, ossia: la prescrizione dell'esclusione a maggioranza prevista in materia di società di persone all'art. 2287 c.c.; la flessibilità della struttura consortile rispetto a quella delle società personali, essendo considerato normale l'ingresso di nuovi associati; il tenore dell'art. 2610 c.c., che prescrive la possibilità di “deliberare” l'esclusione dell'acquirente dell'azienda, così richiamando la disciplina delle deliberazioni consortili di cui all'art. 2606 c.c.; la circostanza che l'esclusione viene deliberata solo per ragioni che attengono alla funzionalità del contratto, con correlata applicazione, quindi, dell'art. 2606 c.c.. Nel senso che la delibera di esclusione del consorziato va adottata all'unanimità (con esclusione dal computo del consorziato della cui esclusione si tratta) Franceschelli, 1992, 157; Guglielmetti, 1970, 345 e ss.. In realtà, v'è il dubbio se si applichi il principio maggioritario ed il metodo collegiale all'ingresso di nuovi consorziati; ed infatti, la regola dell'art. 2607 c.c. appare preferibile ove ciò comporti la redistribuzione di risorse invariate nel loro ammontare complessivo, mentre, là dove ciò non avvenga, sembra più idonea la regola di cui all'art. 2606 c.c..

<sup>29</sup> Borgioli, 1985, 422-423.

I casi più frequenti di applicazione dell'art. 2607 c.c. saranno, dunque, la modifica della durata o la proroga del consorzio, la modifica dell'oggetto del consorzio, la redistribuzione delle quote di contingentamento<sup>30</sup>.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 2607, comma 2, c.c., tutte le modifiche del contratto devono inderogabilmente constare, in ossequio al principio della omogeneità della forma (scritta ai sensi dell'art. 2603 c.c.)<sup>31</sup>, da forma scritta a pena nullità<sup>32</sup>.

In base a tali considerazioni, quindi, si può a ragione sostenere che le norme richiamate si attagliano perfettamente alla fattispecie consortile, nel senso che, ferma la disponibilità delle norme ed in mancanza di diversa pattuizione negoziale, il legislatore segna uno spartiacque tra scelte "dinamiche", funzionali alla operatività gestionale del consorzio e scelte "statiche", afferenti la struttura genetica del contratto: nel primo caso, si favorisce la scelta a mezzo dell'utilizzo del principio maggioritario, temperato dalla garanzia di tutela del procedimento assembleare; nel secondo caso, si assicura la tutela dell'interesse di ciascun consorziato a mezzo del principio unanimitario, il che, ferma l'informazione comunque dovuta alle parti, stempera la necessità di un modello procedimentalizzato di assunzione della scelta<sup>33</sup>.

Tuttavia, i consorziati - grazie alla clausola di salvezza presente sia all'art. 2606 c.c. che all'art. 2607 c.c. - sono liberi di modulare all'interno del contratto come debbano essere assunte le proprie scelte (con metodo collegiale o meno, a maggioranza o all'unanimità), sebbene nel rispetto dei limiti derivanti da norme inderogabili (artt. 2611, comma 1, n. 4, e 2500-octies, comma 2, c.c.) ovvero riconducibili all'informazione comunque dovuta (anche nel caso in cui contratto non preveda il

---

<sup>30</sup> Borgioli, 1985, 422.

<sup>31</sup> Peraltro, la forma scritta si giustifica anche in ragione del fatto che i consorzi sono assoggettati, ai sensi dell'art. 2619 c.c., alla vigilanza dell'autorità governativa, sicché si ritiene che ad essa vadano comunicate anche le modifiche del contratto. Si cfr. Borgioli, 1985, 425; Franceschelli, 1992, 143.

<sup>32</sup> Si ritiene comunemente che per la validità della modifica è sufficiente la scrittura privata, mentre nel caso di consorzi con attività esterna, anche le modifiche degli elementi presenti nel contratto ai sensi dell'art. 2612 c.c. vanno iscritte nel registro delle imprese, sicché si reputa a tal fine necessaria quanto meno la documentazione a mezzo di scrittura privata autenticata. Inoltre, si precisa che, nel caso in cui non si utilizzino procedimenti decisionali che possano constare da verbale (come il procedimento deliberativo o quello per referendum), la modifica, dando luogo ad un atto negoziale, dovrà essere sottoscritta comunque da tutti i consorziati, anche se non necessariamente all'interno di un unico documento. Si cfr., in tal senso, Borgioli, 1985, 425; si v., inoltre, Franceschelli, 1992, 143.

<sup>33</sup> La tesi qui sostenuta sembra confortata anche dalla previsione che la trasformazione di un consorzio in società di capitali va assunta, ai sensi dell'art. 2500-octies c.c. comma 2, c.c., a maggioranza a mezzo di una "deliberazione". In tal caso, benché si tratti di una chiara ipotesi di modifica del contratto di consorzio, si prescrive, in deroga all'art. 2607 c.c., l'adozione del principio maggioritario evidentemente allo scopo di agevolare il più possibile il passaggio a modelli organizzativi di matrice capitalistica (ritenuti probabilmente più adeguati e competitivi in un mercato globalizzato); tuttavia, a fronte di tale deroga, si assicura la tutela degli interessi coinvolti a mezzo del procedimento deliberativo assembleare (oltre che, nonostante il silenzio della norma, a mezzo del riconoscimento del diritto di recesso in capo al consorziato dissenziente; si cfr., sul punto, anche per i richiami di dottrina e giurisprudenza, Franch, 2006, 376). Tale regola, tuttavia, non pare derogabile. Si v. la successiva nota.

metodo collegiale) a favore dei consorziati<sup>34</sup> ovvero ancora conseguenti all'impossibilità (anche qualora fosse negozialmente prescritto il principio maggioritario per tutte le decisioni) di modificare a maggioranza il contratto ove la modifica vada ad incidere sui diritti individuali degli associati<sup>35</sup>.

Se così è, quindi, si spiegano anche i confini dell'inerenza dell'organizzazione corporativa alla struttura consortile in termini deliberativi: il consorzio dovrà necessariamente, ai sensi dell'art. 2603, comma 2, n. 4, c.c., dotarsi di un organo deliberativo (l'assemblea dei consorziati), cui saranno attribuite le decisioni ad esso attribuite vuoi inderogabilmente (artt. 2611, comma 1, n. 4, e 2500-*octies*, comma 2, c.c.), vuoi come regola legale ma derogabile (art. 2606 c.c.), vuoi ancora, eventualmente, per disposizione negoziale. All'infuori dei casi di competenza assembleare inderogabile, dunque, il contratto può anche escludere che i consorziati si esprimano in un consesso assembleare, dato che i rischi sottesi a metodi referendari o a diversi procedimenti di raccolta del consenso (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) sono comunque compressi dall'informazione in ogni caso dovuta ai votanti<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Anche nel caso in cui, all'infuori delle ipotesi indicate (artt. 2611, comma 1, n. 4 e 2500-*octies*, comma 2, c.c.), il contratto dovesse derogare al metodo assembleare, appare comunque imprescindibile che ai consorziati sia riconosciuto un minimo di informazione da modulare nel concreto a seconda del modello prescelto, sicché, ove la decisione sia assunta in via extrassembleare, ogni consorziato dovrà poter ottenere (dagli altri consorziati ovvero dagli organi preposti) ogni notizia utile a permettergli di votare *ex informata conscientia*. Ciò posto, dunque, è certamente consigliabile optare pattizamente per il modello assembleare che, di per sé, assicura una simile informazione.

<sup>35</sup> Si badi che, anche nel caso in cui il contratto preveda che la modifica del contratto possa essere approvata a maggioranza, Ferri, 1961, 378, precisa che è necessario distinguere tra modifiche relative all'organizzazione consortile ed al suo funzionamento e modifiche inerenti la posizione dei singoli consorziati (gli obblighi da loro assunti o la quota di loro spettanza nei consorzi di contingentamento): per le prime varrebbe la regola pattizia della maggioranza, mentre per le seconde rimarrebbe comunque valido il principio dell'unanimità; e ciò, onde evitare la violazione dei diritti individuali dei consorziati. Si cfr., inoltre, Borgioli, 1985, 423-424, il quale, pur condividendo in teoria tale distinzione, precisa che essa va necessariamente rapportata alla natura della partecipazione ad un consorzio, la quale non ha, a differenza della partecipazione sociale, un valore del tutto autonomo, posto che l'interesse del consorziato viene soddisfatto a mezzo dello svolgimento dell'attività consortile (e, dunque, della collegata erogazione del servizio) e non dai risultati della stessa. Di qui, la restrizione del novero dei diritti individuali del consorziato alla conservazione della quota e non, invece, agli obblighi funzionali al conseguimento dell'oggetto consortile (come il pagamento dei contributi periodici o gli obblighi consortili in genere), nell'ambito dei quali può pretendersi al più il principio del rispetto della parità di trattamento. In senso contrario, poi, si cfr. Franceschelli, 1992, 141-142.

<sup>36</sup> Si cfr., inoltre, Sarale, 2004, 506, la quale chiarisce, sia pure nell'ottica per cui la regola della collegialità risulta al più opportuna ove per legge o per contratto sia previsto il principio maggioritario, che i rischi derivanti da metodi decisionali diversi da quello assembleare sono comunque limitati in ragione della caratterizzazione soggettiva dei partecipanti al consorzio e della rilevanza dell'attività consortile sulle singole attività imprenditoriali dei consorziati. Peraltro, la medesima A. evidenzia correttamente che la collegialità assembleare non discende inevitabilmente dalle regole organizzative degli enti collettivi, tant'è che essa può essere ad esempio derogata, ai sensi degli artt. 2475 e 2479 c.c., nelle s.r.l. (persone giuridiche, dotate di autonomia patrimoniale perfetta).

3. La disciplina di settore tace in materia di formazione e funzionamento dell'assemblea consortile. La concreta regolamentazione degli interessi dei consorziati a mezzo del procedimento deliberativo, dunque, è rimessa prioritariamente alla volontà da essi manifestata, nell'ambito del libero esercizio dell'autonomia privata, all'interno del contratto; ne deriva che è opportuno comprendere sul punto sia gli eventuali limiti all'autonomia contrattuale delle parti, sia le regole da adottare nel caso in cui il contratto non disciplini espressamente lo svolgimento del procedimento assembleare.

Con riferimento al primo aspetto, basterà evidenziare che il procedimento deliberativo è una fattispecie a formazione progressiva volta a permettere un voto cosciente da parte dei legittimati<sup>37</sup>, sicché, là dove sia il contratto di consorzio a strutturare il dispiegarsi del procedimento, è comunque imprescindibile che esso sia regolamentato pattiziamente in modo da assicurare una adeguata informazione dei consorziati. D'altronde, a mio avviso, l'ampia autonomia riconosciuta alle parti non potrà arrivare ad eludere un simile presidio, funzionale all'espressione della volontà del singolo, neppure nei casi in cui la decisione non debba necessariamente assunta in assemblea.

Ciò posto, in mancanza di disposizione negoziale, si suole colmare le lacune normative ricorrendo all'analogia e, dunque, attingendo alle regole espresse per altri modelli associativi e che possano attagliarsi alle caratteristiche strutturali e funzionali del consorzio<sup>38</sup>. Al riguardo, non v'è dubbio che la disciplina delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, dalla quale si evincono i caratteri essenziali dell'attività di un collegio perfetto, sia un punto di riferimento privilegiato; ciononostante, nonostante il silenzio del contratto di consorzio, alcune regole proprie dell'assemblea delle società capitalistiche potrebbero anche recedere ovvero essere smussate di fronte a preminenti interessi emergenti dalla fattispecie consortile<sup>39</sup>. Al riguardo, paiono opportune alcune considerazioni in ordine alla convocazione, a voto in assemblea e computo della maggioranza ed alla verbalizzazione.

Innanzitutto, la tipica funzione del consorzio e le superiori riflessioni in tema di competenze decisionali dei consorziati fanno propendere nel senso che la convocazione dell'assemblea non sia appannaggio esclusivo dell'organo direttivo<sup>40</sup>; se è vero,

---

<sup>37</sup> Ed infatti, in materia di società per azioni si ritiene che la correttezza formale del procedimento deliberativo ha una valenza di presunzione relativa (e non assoluta) in merito all'aver posto il socio nelle condizioni necessarie per assumere un esatto convincimento su come votare. Così Sacchi, 1994, 445 (cui si rinvia per gli ampi richiami alle diverse posizioni dottrinali nel vigore della previgente disciplina), il quale efficacemente confuta la contraria tesi avanzata da Farenga, 1987, 331 e ss., secondo il quale, in via di principio, il corretto espletamento del procedimento assembleare costituisce una presunzione assoluta che il socio sia stato posto nelle condizioni di votare in modo pienamente cosciente. Sul difetto di informazione del votante come vizio della volontà del voto incidente sulla delibera solo se determinante, si cfr. Angelici, 2007, 71 e ss.

<sup>38</sup> Sarale, 2004, 507.

<sup>39</sup> Si cfr. Borgioli, 1985, 320 e ss.

<sup>40</sup> Sulla convocazione dell'assemblea del consorzio, si cfr. Franceschelli, 1992, 138, il quale ritiene che la legittimazione alla convocazione spetti comunque all'ufficio ovvero al comitato direttivo ovvero alla

dunque, che l'assemblea può essere convocata dall'organo direttivo, ove reputato da questi necessario o anche solo opportuno, a mio avviso è anche vero che ai consorziati deve essere lasciata la possibilità, in autonomia e senza passare per un vaglio del consiglio direttivo, di innescare il procedimento deliberativo; e ciò, in quanto le scelte ad assumersi in assemblea sono naturalmente destinate a ripercuotersi direttamente sulla sfera imprenditoriale del singolo partecipante al consorzio<sup>41</sup>.

L'art. 2606 c.c., poi, richiede che la deliberazione sia assunta, salvo diversa disposizione contrattuale, «col voto favorevole della maggioranza dei consorziati». Ebbene, la lettera della norma (la quale fa riferimento ai “consorziati”) fa chiaramente intendere che la maggioranza va calcolata tenendo conto della generalità dei consorziati<sup>42</sup> e non, come pure in maniera alquanto arbitraria è stato sostenuto, agli intervenuti<sup>43</sup>; tuttavia, è discusso, ferma la libera scelta da parte dei consorziati in sede contrattuale, se la maggioranza vada calcolata per teste<sup>44</sup> o per quote di interessi<sup>45</sup>.

Al riguardo, è stato efficacemente osservato che il voto per teste è proprio dei modelli collettivi in cui l'interesse delle parti è paritario<sup>46</sup>, mentre il voto per quote di partecipazione viene riconosciuto nelle collettività organizzate nelle quali rileva l'interesse economico delle parti<sup>47</sup>.

Di conseguenza, pare corretto ritenere che nei consorzi, venendo in considerazione un interesse economico del partecipante che può essere quantificato diversamente a

---

presidenza, ma anche che tale organo deve procedere alla convocazione dell'assemblea anche ogni volta che il consorziato lo richiama e la richiesta appaia seria; Borgioli, 1985, 320, pur considerando che la convocazione dell'assemblea consortile spetta all'organo esecutivo, precisa che si può ammettere una diversa disposizione contrattuale e, in particolare, concernente l'obbligo in capo all'organo di gestione di convocare l'assemblea ove vi sia la richiesta di uno o più consorziati o una certa aliquota di questi.

<sup>41</sup> D'altronde, all'esito della riforma delle società di capitali, si ritiene a buona ragione che la nuova struttura delle s.r.l. attribuisce un ruolo di vertice ai soci e, ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c., permette loro di dare impulso al procedimento assembleare senza dover necessariamente richiedere all'organo amministrativo che vi provveda. Si cfr., in tal senso, Benazzo, 2007, 425; Id., 2016, 2040; Restaino, 2003, 163; Zanarone, 2010, 1315 e ss.; Petroboni, 2011, 162 e ss.; *contra*, Montanaro, 2005, 2647 e 2651. In giurisprudenza, da ultimo, la Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2016 n. 10821, ha riconosciuto in capo al socio titolare di una quota corrispondente almeno ad un terzo del capitale il potere di convocazione diretta dell'assemblea, nel caso di inerzia dell'organo gestorio.

<sup>42</sup> Borgioli, 1985, 324-325.

<sup>43</sup> Franceschelli, 1992, 139, il quale pare arrivi a sostenere che la norma ha riguardo alla maggioranza degli intervenuti sulla scorta della circostanza che essa non fa alcun accenno a maggioranze qualificate o minimi di presenze.

<sup>44</sup> Minervini, 1961, 86 e ss.; Ascarelli, 1960, 124; Guglielmetti, 1970, 338.

<sup>45</sup> In particolare, Franceschelli, 1992, 139, ritiene che per i consorzi di contingentamento sia richiesta la maggioranza per quote onde evitare di lasciare «il consorzio in balia di coloro che meno hanno in esso interesse e che hanno minore potenziale industriale».

<sup>46</sup> Come avviene nelle varie forme di associazione in cui è difficile quantificare un interesse ideale ovvero nelle società cooperative in cui il voto capitaro è espressione diretta del carattere democratico del tipo, oltre che dell'autonomia del vantaggio mutualistico. Si v. Borgioli, 1985, 325. Tuttavia, il voto per teste è riconosciuto anche nelle società lucrative in una particolare ipotesi in cui la decisione riguarda la persona del socio, ossia la sua esclusione da una società di persone (*ex artt. 2286 e 2287 c.c.*).

<sup>47</sup> Borgioli, 1985, 325; Volpe Putzolu, 1981, 402 e ss.



seconda delle esigenze e delle capacità del consorzio, il voto determinato per quote di partecipazione dovrebbe considerarsi, nel silenzio del contratto, la regola; tuttavia, non v'è dubbio che lo stesso contratto di consorzio, pur non esprimendosi in merito al computo della maggioranza, potrebbe manifestare la sussistenza nel caso concreto di un interesse paritetico dei partecipanti. Risulta sempre opportuno, quindi, verificare quale sia stata la scelta a monte assunta dai contraenti<sup>48</sup> e, in particolare, accertare se nel contratto i consorziati hanno quanto meno valutato diversamente i rispettivi interessi, prevedendo, come spesso avviene, una diversa quantificazione delle partecipazioni. In tal caso, il voto andrà commisurato in base alla partecipazione; altrimenti, sarà da reputarsi capitario<sup>49</sup>.

Infine, si ritiene che, in assenza di diversa disposizione negoziale, la documentazione del procedimento deliberativo consortile e la prova dei suoi risultati sia a forma libera e, dunque, che la deliberazione non vada verbalizzata, a meno che non si tratti di decisione avente ad oggetto modifiche del contratto, per le quali l'art. 2607, comma 2, c.c. richiede la forma scritta a pena nullità<sup>50</sup>.

La tesi indicata, però, va valutata alla luce di una serie di considerazioni.

È certamente vero che per i consorzi non è richiamato il precetto perentorio prescritto all'art. 2375 c.c. in materia di s.p.a., secondo cui «le deliberazioni *devono* constare da verbale»<sup>51</sup>; tuttavia, va considerato che il verbale documenta la delibera non solo come atto, ma anche come procedimento<sup>52</sup>, nel senso che esso ha funzione oltre che probatoria, documentale ed accertativa, anche informativa<sup>53</sup> a favore in special modo dei consorziati<sup>54</sup>.

Ebbene, una deliberazione è il risultato di un procedimento e non è solo la mera combinazione della volontà dei partecipanti; pertanto, essa normalmente consta di un verbale, che costituisce la documentazione della relativa vicenda di interesse comune (e, dunque, del procedimento all'esito del quale la delibera è stata assunta) e non necessariamente la forma dell'atto che ne deriva<sup>55</sup>. Di conseguenza, la necessità di una simile documentazione si apprezza comunque quanto meno nella prospettiva

---

<sup>48</sup> Volpe Putzolu, 1981, 402 e ss., dunque, specifica che l'interesse paritetico dei contraenti potrebbe rinvenirsi nei soli consorzi di modeste dimensioni, mentre negli altri casi prevarrebbe un interesse di natura economica commisurato in termini di oneri e vantaggi correlati alla partecipazione determinata di regola in base alle dimensioni ed alla capacità produttiva dell'impresa consorziata.

<sup>49</sup> Borgioli, 1985, 326.

<sup>50</sup> Borgioli, 1985, 327. Franceschelli, 1992, 138.

<sup>51</sup> Per l'analisi delle diverse letture in merito alla natura del verbale delle deliberazioni assembleari a seguito della riforma delle società di capitali, si v., da ultimo, Laurini, 2003, 95 e ss.; Alagna, 2005, 165; Abriani, 2006, 11 e ss.; Angelici, 2007, 71 e ss.; Guerrera, 2007, 93 e ss..

<sup>52</sup> Si esprime in tal senso in tema di verbale delle deliberazioni Guerrera, 2007, 95; per una panoramica di dottrina e giurisprudenza in materia di verbale, ci si permette di rimandare a Dell'Atti, 2012, 207 e ss.

<sup>53</sup> Guerrera, 2007, 103 e ss.

<sup>54</sup> Nei consorzi con attività esterna, con riguardo alle delibere da iscriversi nel registro delle imprese, nell'interesse evidentemente anche dei terzi.

<sup>55</sup> Guerrera, 2007, 95.

dell'informazione dei consorziati, nel mentre, nell'ottica negoziale della forma, è dovuta “*sotto pena di nullità*” solo qualora la deliberazione consortile acceda al contratto di consorzio e, dunque, lo modifichi (forma *ad substantiam* ai sensi dell'art. 2607, comma 2, c.c.).

In sostanza, i consorziati devono avere una puntuale informazione in ordine alla presa deliberazione, sicché: (i) per un verso, il contratto potrebbe ben prevedere che il procedimento deliberativo si concluda con un verbale<sup>56</sup>, nel qual caso la necessità di una simile modalità di informazione è necessaria per espressa volontà dei contraenti; (ii) per altro verso, anche nel silenzio del contratto, ove non sia redatto un documento che si voglia tecnicamente definire verbale secondo i precetti noti in materia di società di capitali, esso va quanto meno surrogato da un altro documento (una comunicazione ai consorziati da parte dell'organo direttivo) che ne assicuri la funzione e che dia atto in maniera chiara di quanto avvenuto durante la riunione e di ciò che è stato deciso.

Se così non fosse, si legittimerebbe una assenza di compiuta informativa proprio per le delibere a carattere gestionale («relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio»), di per sé suscettibili di incidere sulla sfera imprenditoriale del singolo consorziato, così comprimendo ingiustificatamente i diritti di questi ultimi (tanto assenti, quanto presenti), i quali non potrebbero tempestivamente constatare con certezza il contenuto della decisione concernente un proprio diretto interesse, ponderarne la legittimità sostanziale e procedimentale e verificare se l'esecuzione dell'atto di gestione da parte dell'organo direttivo sia conforme alla scelta gestionale assunta<sup>57</sup>.

Peraltro, il tenore letterale dell'art. 2606 c.c., a mente del quale i consorziati assenti possono impugnare la deliberazione entro trenta giorni “dalla *comunicazione*” o dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (nel caso di consorzi con attività esterna), dimostra che essi devono certamente essere informati del tenore della deliberazione (anche al fine di poterne scorgere eventuali vizi e, dunque, di impugnarla). La comunicazione della deliberazione implica, dunque, che essa deve essere comunque documentata.

Le ragioni innanzi espresse, poi, portano a ritenere che lo stesso diritto di puntuale informazione vada assicurato, quanto meno per parità di trattamento, anche ai consorziati presenti; d'altronde, l'art. 2606 c.c. non limita l'ambito di informazione sulla deliberazione a favore dei soli consorziati assenti, ma indica soltanto il momento a partire dal quale decorre per questi ultimi il termine per l'impugnativa, evidentemente presumendo che ai soci presenti l'informativa sia già stata resa.

---

<sup>56</sup> Borgioli, 1985, 327, il quale afferma che «la legge non prescrive la verbalizzazione delle delibere, ma questa potrà essere prevista dal contratto di consorzio».

<sup>57</sup> In questo senso, poi, la documentazione della delibera di attuazione dell'oggetto del consorzio risulta necessari anche allo stesso organo direttivo deputato a dare esecuzione alla scelta assunta dai consorziati.

4. L'art. 2606, comma 2, c.c. sancisce che le delibere «che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto» possono essere impugnate nel termine di trenta giorni davanti all'autorità giudiziaria e che, come detto, tale termine decorre per i consorziati assenti «dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa».

Il contenuto della norma è generico e lacunoso; pertanto, è necessario un sensibile sforzo interpretativo allo scopo di individuare le regole applicabili alla fase patologica delle delibere assembleari dei consorzi.

Innanzitutto, le cause di impugnazione sono espressamente rappresentate solo dalla non conformità alle regole dettate dall'art. 2606 c.c. e dal contratto, nel mentre la norma tace in merito alla “non conformità alla legge” in generale. Tuttavia, si ritiene pacificamente ammissibile impugnare una deliberazione consortile anche nel caso di violazione della legge o dei principi del diritto<sup>58</sup>; di conseguenza, la norma citata nella sostanza (ma non esplicitamente) ripercorre la graduazione e l'intensità delle sanzioni (annullabilità e nullità)<sup>59</sup> di solito comminate alle delibere assembleari viziate, prescrivendo regole vevoli solo per l'annullabilità. Si spiegano in tal senso, quindi, l'omesso richiamo ai vizi più gravi, i quali certamente non possono considerarsi sanati solo in ragione del silenzio della norma, e la previsione di un termine breve (trenta giorni) e perentorio per impugnare.

In ogni caso, l'ambito di applicazione dell'art. 2606, comma 2, c.c. è comunque molto ampio: con riguardo alla causa di invalidità della “non conformità al contratto”, in quanto, in materia di consorzi, l'autonomia contrattuale rappresenta la fonte principale delle regole sottese al procedimento deliberativo; con riferimento alla causa della “non conformità alle regole prescritte all'art. 2606 c.c.”, posto il richiamo in detta norma al procedimento deliberativo ed al principio di maggioranza. In particolare, il suddetto precetto prende in considerazione l'interesse da tutelare, più o meno generale, attraverso una diversa modulazione dell'intensità del vizio (di procedimento o di contenuto) e, conseguentemente, della sanzione.

Rientrano, dunque, tra le case di annullabilità di una deliberazione consortile i vizi del procedimento deliberativo (così come strutturato nel contratto o come emergente dai principi in tema di deliberazioni qui applicabili) ed i vizi del contenuto che comportino una ingiustificata lesione dell'interesse egoistico del consorziato di trarre, grazie all'organizzazione consortile, un vantaggio che incida direttamente (con un meccanismo di ribaltamento del rischio di impresa) sulla propria attività imprenditoriale: così, a titolo di esempio, le decisioni assembleari assunte senza

---

<sup>58</sup> Borgioli, 1985, 327-328; Franceschelli, 1992, 139 e ss.; Sarale, 2004, 511; Minervini, 1961, 86 e ss.; Ascarelli, 1960, 125; Guglielmetti, 1970, 343; Cottino, 1994, 50.

<sup>59</sup> Si cfr. gli Autori richiamati alla precedente nota.

rendere una compiuta informazione a favore del consorziato<sup>60</sup>, quelle prese senza le necessarie maggioranze (previste nel contratto o non raggiunte per erroneo computo dei voti o per voto invalido), quelle prese a maggioranza sebbene, dietro l'attuazione dell'oggetto del consorzio, si celi una modifica del contratto, quelle contrarie alle disposizioni negoziali o di legge incidenti sui diritti dei consorziati<sup>61</sup>.

Integrano, invece, ipotesi di nullità sia quelle espressamente previste dalla legge (come la fattispecie di cui all'art. 2607 c.c. inerente la mancanza di forma scritta nelle delibere di modifica del contratto), sia le delibere consortili aventi un oggetto illecito o impossibile siccome in contrasto con l'ordine pubblico (ossia con i principi posti a presidio dei valori fondamentali dell'ordinamento), con il buon costume (con l'etica e la morale) ovvero con norme imperative di rango primario aventi ad oggetto prescrizioni fondamentali dell'ordinamento giuridico ovvero anche soltanto del sistema consortile<sup>62</sup>; la delibera consortile nulla, dunque, è lesiva di un interesse generale: pubblico ovvero pregiudicato dalla deroga ad un precetto (generale o in materia di consorzi) assolutamente inderogabile.

Qualora, quindi, una regola sia posta in via immediata a tutela degli interessi dei consorziati ed esprima altresì un precetto (implicito o esplicito) di secondo grado a garanzia di interessi generali, se ne dovrà predicare l'inderogabilità, con conseguente nullità della delibera che ne comporti l'inosservanza<sup>63</sup>. Pertanto, vanno reputate nulle: (i) le delibere assunte in assenza assoluta di informazione a favore dei consorziati (ad esempio, per mancata convocazione)<sup>64</sup>; ed infatti, il procedimento deliberativo, se

<sup>60</sup> Si tratta di quelle ipotesi di vizi comportanti un'informazione insufficiente a favore del consorziato, come l'ipotesi di convocazione dell'assemblea in prossimità della riunione o senza rispettare i termini contrattuali di preavviso ovvero di mancata documentazione della delibera.

<sup>61</sup> Si cfr., per una ampia specificazione delle ipotesi di delibere consortili annullabili, Borgioli, 1985, 329; Franceschelli, 1992, 139; Guglielmetti, 1970, 343. Ciò posto, a mio avviso, l'oggetto illecito di una delibera consortile può configurarsi sia come «non conformità alle regole emergenti di cui all'art. 2606 c.c.» (come tale compresa nella sanzione dell'annullabilità di cui al secondo comma dell'art. 2606 c.c.), sia come vizio più grave comportante la nullità della delibera; come evidenziato, dunque, la sanzione andrà modulata sulla scorta della gravità del vizio, a suo volta ponderato sulla base dell'interesse coinvolto. Sul tema, sviluppato in materia di deliberazioni assembleari di società per azioni, si cfr. Zanarone, 1993, 441-442; Stagno d'Alcontres, 2007, 203; Guerrieri, 2009, 117.

<sup>62</sup> La tesi, sia pure nella prospettiva del sistema societario, viene seguita anche con riguardo alla nullità deliberazioni di assemblea di s.p.a. da Stagno d'Alcontres, 2007, 203; Guerrieri, 2009, 117; Zanarone, 1993, 441-442.

<sup>63</sup> Si cfr., in tema di delibere di s.p.a. nulle per illiceità o impossibilità dell'oggetto Zanarone, 1993, 441-442.

<sup>64</sup> Propendono per la nullità per violazione di norme di carattere generale e, dunque, per oggetto illecito e impossibile ovvero per mancanza della convocazione e della maggioranza prescritta, Borgioli, 1985, 331; Ascarelli, 1960, 125.

In particolare, a mio avviso, la mancata convocazione va qualificata come vizio di nullità, in quanto i consorziati non convocati, se presenti, avrebbero potuto incidere, nel ciclo assembleare, sulla determinazione della scelta degli altri. In questa prospettiva, in giurisprudenza si segnala la pronuncia della Cass. civ., sez. II, 26 novembre 2012 n. 20890, secondo cui la mancata convocazione a tutti i consorziati comporta una lesione dei diritti soggettivi dei singoli in termini non solo di inosservanza del procedimento, ma anche di concreto assetto degli interessi contemplati dalla delibera impugnata, atteso

necessario (a seconda dei casi, per legge o per contratto), rappresenta un presidio informativo rilevante sotto il profilo sistematico<sup>65</sup>, sicché la mancanza assoluta di informazione priva di sostanza il procedimento, rendendolo inutile; (ii) le delibere modificative del contratto ed introduttive di clausole derogatorie del metodo assembleare e del principio maggioritario previsto per le delibere di scioglimento del consorzio per giusta causa (art. 2611, comma 1, n. 4, c.c.) e di trasformazione del consorzio in società di capitali (art. 2500-octies, comma 2, c.c.)<sup>66</sup>.

Ebbene, in precedenza si è sostenuto che la deliberazione dell'assemblea consortile, specie a tutela del diritto di informazione del consorziato, va comunque documentata; tuttavia, la mancata documentazione della delibera è causa di nullità (come innanzi detto *ex art. 2607*, comma 2, c.c.) solo nelle ipotesi di modifiche contrattuali, mentre, negli altri casi, va ricompresa nell'alveo dei vizi di annullabilità<sup>67</sup>; e ciò, alla luce degli interessi coinvolti ed in quanto, in tali ipotesi, per i presenti vi è un principio di informazione (sia pur insufficiente) e per gli assenti l'informazione, pur limitata alla fase della sola convocazione, rimane per così dire "potenziale". Ed infatti, in tal caso: il socio presente in assemblea ha certamente contezza di quanto avvenuto, anche se gli è inibita una più compiuta verifica documentale circa la legittimità sostanziale e procedimentale della delibera (rilevante anche ai fini della successiva esecuzione); il socio assente, invece, pur essendo assoggettato ad una sensibile carenza di informazione, ha la possibilità di impugnare la deliberazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della medesima o dalla sua iscrizione nel registro delle imprese (il che implica la necessaria documentazione). Nel caso in cui alcuni consorziati siano assenti alla riunione, dunque, la deliberazione, finché non è documentata, ha un'efficacia "instabile".

Inoltre, legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili sono, per disposizione espressa, i consorziati assenti. Tuttavia, è pacifico che la legittimazione spetti anche ai consorziati dissenzienti ed astenuti; e ciò è pianamente desumibile sia dal tenore dell'art. 223 disp. att. c.c. (che fa riferimento ai dissenzienti)<sup>68</sup>, sia dal

---

che la presenza dei consorziati non convocati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà collettiva, portando ad una regolamentazione degli interessi sottesi alla delibera viziata diversa rispetto a quella in concreto adottata dai consorziati presenti; di qui, la possibilità per tutti i consorziati (anche per quelli convocati e presenti) di far valere il vizio di mancata convocazione.

<sup>65</sup> Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nei precedenti paragrafi.

<sup>66</sup> Trattasi, infatti, di norme inderogabili, come detto poste a tutela di precetti fondamentali nel sistema dei consorzi (art. 2611, comma 1, n. 4) ovvero di interessi generali (l'art. 2500-octies c.c.).

<sup>67</sup> Si cfr. Palmieri, 2009, 209; Pizzorusso, 2016, 2067, in merito alla circostanza che la mancanza del verbale non rientri nel vizio di nullità delle delibere assembleari di s.r.l. *ex art. 2479-ter*, comma 3, c.c. di "assoluta carenza di informazione", in quanto la norma si riferisce ad un'invalidità che si verifica prima e non dopo l'adozione della decisione.

<sup>68</sup> L'art. 223 disp. att. c.c. precisa, infatti, che le delibere tese ad uniformare la disciplina del contratto con quella della legge possono essere impuginate oltre agli assenti, anche i dissenzienti.

principio di parità di trattamento in relazione a situazioni omogenee<sup>69-70</sup>.

La dottrina, poi, ritiene che non siano legittimati gli organi consortili (organo direttivo, sindaci, probiviri, ecc.)<sup>71</sup>, pur essendo possibile che il contratto disponga diversamente<sup>72</sup>. La posizione, però, appare posta come una sorta di petizione di principio, probabilmente fondata sul silenzio della norma ed influenzata dal tenore dell'art. 1441 c.c. secondo cui «l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge».

Ciononostante, la fattispecie consortile deve essere dotata come minimo di un ufficio interno comune con poteri di controllo ed esecuzione della gestione<sup>73</sup>, che hanno anch'essi il compito di attuare lo scopo consortile (e, dunque, operare nella prospettiva di perseguire un interesse del gruppo organizzato, che si affianca, senza sostituirlo, all'interesse del singolo consorziato realizzato a mezzo del gruppo<sup>74</sup>). In questa prospettiva, quindi, pare giustificarsi, anche in assenza di una espressa disposizione normativa (e, comunque, analogamente a quanto previsto in materia di società azionarie *ex art. 2377 c.c.* e di associazioni riconosciute *ex art. 23 c.c.*), la legittimazione degli organi del consorzio ad impugnare le delibere annullabili, come tali, lesive di interessi che gli organi consortili devono perseguire e presidiare.

Il termine per impugnare le delibere annullabili, come detto, è di trenta giorni, decorrenti: per i dissenzienti o astenuti dalla data della delibera<sup>75</sup>, per gli assenti dalla ricezione della comunicazione (inviata a cura dell'organo direttivo) ovvero, se la delibera va iscritta nel registro delle imprese, per tutti i consorziati dalla data dell'iscrizione. La scelta del legislatore è logica: il consorziato può impugnare una volta che viene a conoscenza della decisione (conoscenza effettiva: in sede di delibera se presente, a mezzo comunicazione se assente; conoscenza legale: a mezzo

---

<sup>69</sup> Cfr. Borgioli, 1985, 328; Minervini, 1961, 87 e ss.; Ascarelli, 1960, 124; Guglielmetti, 1970, 342; Franceschelli, 1992, 139.

<sup>70</sup> Si cfr. Trib. Roma, sez. III, 23 maggio 2005, secondo cui è necessario, ai fini della permanenza dell'interesse ad agire, che la qualità di consorziato sussista al momento dell'impugnazione della delibera e per tutta la durata del processo, a nulla rilevando l'art. 111 c.p.c., il quale ha una valenza esclusivamente processuale.

<sup>71</sup> Cfr. Borgioli, 1985, 328; Guglielmetti, 1970, 342; Franceschelli, 1992, 140.

<sup>72</sup> Cfr. Borgioli, 1985, 328.

<sup>73</sup> Si v. Sarale, 2004, 512-513; peraltro, militano in tal senso: l'art. 2605 c.c. che prescrive che gli organi previsti dal contratto hanno poteri di ispezione e controllo «al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte»; l'art. 2608 c.c. sulla responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio; nonché, in materia di consorzi con attività esterna gli artt. 2612, comma 1 e comma 2, n. 4, 2613 e 2615-bis c.c.

<sup>74</sup> Sarale, 2004, 515.

<sup>75</sup> L'art. 223 disp. att. c.c. sancisce che le delibere consortili con le quali il consorzio si uniforma alle disposizioni del codice civile possono essere impugnate dai consorziati assenti o dissenzienti «entro trenta giorni *dalla data della deliberazione*». La decorrenza del termine «dalla data della deliberazione» per l'impugnativa della delibera, tuttavia, si riferisce, stante la specificazione di cui al comma 2 dell'art. 2606 c.c., ai soli consorziati presenti, ma dissenzienti (o astenuti).

dell'iscrizione nel registro delle imprese<sup>76</sup>). Di conseguenza, un omologo parametro va seguito anche per l'individuazione della data di decorrenza per l'impugnativa da parte dei membri degli organi consortili.

Il termine perentorio prescritto dalla norma, poi, è posto a pena di decadenza e ed è immodificabile (*ex art. 2968 c.c.*)<sup>77</sup>, in quanto sottratto alla disponibilità delle parti siccome posto dalla legge a presidio della stabilità delle scelte assunte nell'ambito della dinamica realtà consortile<sup>78</sup>.

Quanto alle delibere nulle, invece, stante la gravità del vizio, devono reputarsi applicabili i principi generali in tema di legittimazione ad impugnare, senza limiti di tempo, da parte di chiunque vi abbia interesse e di rilevanza del vizio d'ufficio da parte del giudice<sup>79</sup>. D'altronde, l'art. 2607, comma 2, c.c. sanziona genericamente con la nullità - così rifacendosi per l'appunto alla disciplina generale in materia - la modifica del contratto (anche se adottata a mezzo delibera) carente di forma scritta.

Infine, sotto il profilo processuale, si ritiene comunemente che, in mancanza di un'espressa disposizione, l'impugnativa della delibera non sospenda l'esecuzione della delibera e che la deliberazione possa comunque essere sospesa a mezzo di un procedimento cautelare di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al ricorrere dei necessari presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*; il procedimento speciale previsto dall'art. 2378 c.c., quindi, non si ritiene applicabile alle delibere consortili in ragione vuoi del mancato richiamo normativo, vuoi della distinzione funzionale e strutturale sussistente tra società azionarie e consorzi, la quale sconsiglia un indiscriminato ricorso all'analogia<sup>80-81</sup>.

---

<sup>76</sup> In tal senso, Franceschelli, 1992, 139-140; Guglielmetti, 1970, 342. In senso contrario, Borgioli, 1985, 329, sulla scorta del tenore letterale dell'art. 2606 c.c..

<sup>77</sup> Si cfr. Franceschelli, 1992, 137; Borgioli, 1985, 330.

<sup>78</sup> D'altronde, rileva ancora una volta l'art. 223 disp. att. c.c., il quale dispone che per le delibere consortili con le quali il consorzio si uniforma alle disposizioni del codice civile, il termine di trenta giorni prevale su eventuali diverse disposizioni contrattuali; si v., nello stesso senso, Borgioli, 1985, 330.

<sup>79</sup> Borgioli, 1985, 331.

<sup>80</sup> In mancanza di un rimedio cautelare tipico (stante l'inutilizzabilità del procedimento di cui all'art. 2378 c.c.), dunque, onde ottenere la sospensione dell'esecutività della delibera dell'assemblea dei consorziati va applicato, al ricorrere dei presupposti, il rimedio cautelare residuale d'urgenza previsto all'art. 700 c.p.c.; si v., in dottrina: Borgioli, 1985, 330; Sarale, 2004, 512; Marasà, 1990, 56; Mosco, 1988, 187; in giurisprudenza: Trib. Matera, 10 novembre 2001, *Soc.*, 2002, 6, 711, con nota di Bonanfe G.; Trib. Cassino, 19 novembre 1997, *Soc.*, 1998, 683, con nota di De Angelis L.; Trib. Mantova, 17 novembre 2005; Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, III sez. civ., 30 aprile 2015; sul punto specifico inerente l'inapplicabilità del procedimento *ex art. 2378 c.c.* alle deliberazioni consortili, si cfr. Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2012 n. 2334; Cass. civ. 27 giugno 1953 n. 1991, Trib. Milano, sez. VIII, 9 febbraio 2012.

<sup>81</sup> In materia di competenza, si osserva che l'art. 3, n. 2, lett. a) del d.lgs. n. 168/2003 ha attribuito alle Sezioni Specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti relativi alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici; la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, dunque, si deve ritenere non si possa estendere alle impugnazioni di deliberazioni assembleari consortili. In tal senso, si cfr., da ultimo, Tribunale di Taranto, 3 novembre 2017, anche se in relazione alle deliberazioni di consorzi residenziali, la cui natura è indiscutibilmente connotata sia dal carattere consortile, sia dal profilo della realtà,

## Riferimenti bibliografici

- Abriani, N. (2006). Il verbale assembleare non contestuale di società di capitali. *Società*, 2006, p. 6 e ss.
- Alagna S. (2005). Il presidente dell'assemblea nella società per azioni, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano: Giuffrè
- Angelici C. (2007). *Note in tema di procedimento assembleare, Attività e organizzazione, studi di diritto delle società*, Torino: Utet, p. 71 e ss.
- Ascarelli T. (1960). *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano: Giuffrè.
- Benazzo P. (2007). *sub art. 2479-bis*, in *Codice commentato delle s.r.l.* diretto da Benazzo e Patriarca, Torino: Utet.
- Benazzo P. (2016). *Sub art. 2479*, in *Codice commentato delle società* a cura di Abriani. Torino: Utet.
- Borgioli A. (1985). Consorzi e società consortili, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo continuato da L. Mengoni, Milano Tratt. Cicu - Messineo, Milano: Giuffrè.
- Cagnasso O. (1983). I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi: il funzionamento, in *I consorzi e l'attività notarile: costituzione, capacità negoziale e scioglimento, Quaderni di Vita notarile*.
- Cottino G. (1994). *Diritto commerciale*, I, 2, Padova; Cedam.
- Dell'Atti G. (2012). *La rinuncia all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.p.a.*, Milano: Giuffrè.
- Farenga L. (1987). *I contratti parasociali*, Milano: Giuffrè.
- Ferri G. (1961), Consorzio. Teoria generale e consorzi industriali. *Enc. dir.*, IX, Milano: Giuffrè.
- Franceschelli R. (1954). Delibere consortili. *Riv. dir. ind.*, II, p. 223 e ss.
- Franceschelli R. (1992). Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Art. 2602-2620, in A. Scialoja e G. Branca, *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma: Zanichelli.
- Franch G. (2006). Commento all'art. 2500-octies c.c., Trasformazione. Fusione. Scissione, artt. 2498-2506-*quater* a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano: Giuffrè.
- Guerrera F. (2007). Il verbale di assemblea, in *Abbadessa – Portale* (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum *Gian Franco Campobasso*, Torino: Utet II, p. 91 e ss.
- Guerrieri G. (2009). *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Milano: Giuffrè, 2009.

---

derivanti «dal collegamento tra la posizione di proprietario-consorziato e le obbligazioni “propter rem” esistenti a suo carico per la gestione delle cose e dei servizi consortili».



- Guglielmetti G. (1970). La concorrenza e i consorzi, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, X, Torino: Utet.
- Laurini F. (2003). *Poteri e responsabilità nella formazione delle delibere assembleari*, Napoli: Esi.
- Marasà G. (1990). *ConSORZI e società consortili*, Torino: Giappichelli.
- Minervini G. (1961). *Concorrenza e consorzi*, Milano: Giuffrè.
- Montanaro M. (2005). Brevi considerazioni sull'applicazione in via analogica dell'art. 2367, comma 2 c.c. alla «nuova» società a responsabilità limitata, *Giur. merito*, p. 2643 e ss.
- Mosco G.D. (1988). *I consorzi tra imprenditori*, Milano: Giuffrè.
- Palmieri G. (2009). L'invalidità delle decisioni, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* diretto da Ibba – Marasà, Padova: Cedam.
- Paolucci L.F. (1988). Consorzi e società consortili nel diritto commerciale, *Dig. comm.*, III, Torino: Utet.
- Petroboni (2011). *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, Padova: Cedam.
- Pizzorusso G. (2016). sub art. 2479-ter c.c., in Abriani, *Codice delle società*, Milano: Giuffrè.
- Restaino L. (2003). Sub art. 2479 c.c., in M. Sandulli – V. Santoro, *La riforma delle società*, Torino: Giappichelli.
- Sacchi R. (1994). L'intervento e il voto nell'assemblea della S.p.A., in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, Torino: Utet.
- Salafia V. (1991). *Approvazione della situazione patrimoniale da parte dei consorziati. Società*, p. 1242.
- Sarale M. (2004). Consorzi e società consortili, in Cottino G.-Sarale M.-Weigmann R., *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, vol. III, Padova: Cedam.
- Stagno d'Alcontres A. (2007). L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino: Utet, II;
- Volpe Putzolu G. (1981). I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Padova: Cedam.
- Zanarone G. (1993). L'invalidità delle deliberazioni assembleari, in G.E. Colombo e G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 3\*\*, Torino: Utet.
- Zanarone G. (2010). Delle società a responsabilità limitata, in *Il codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano: Giuffrè.